

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-2263 del 13/05/2019   |
| Oggetto                     | FC19A0004 - CONCESSIONE SEMPLIFICATA PER LA DERIVAZIONE TEMPORANEA DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DALLA SPONDA DESTRA DEL FIUME SAVIO IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC) - RICHIEDENTE: PESARESI GIUSEPPE S.P.A. - USO: INDUSTRIALE |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2019-2339 del 13/05/2019  |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena   |
| Dirigente adottante         | CARLA NIZZOLI   |

Questo giorno tredici MAGGIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: CONCESSIONE SEMPLIFICATA PER LA DERIVAZIONE TEMPORANEA DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DALLA SPONDA DESTRA DEL FIUME SAVIO IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC)**

**RICHIEDENTE: PESARESI GIUSEPPE S.P.A.**

**USO: INDUSTRIALE**

**PRATICA: FC19A0004**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (ARPAE) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli

incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;

**VISTE** in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano" così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

**VISTA:**

- la domanda di concessione semplificata a carattere di provvisorietà presentata in data 01/02/2019 con protocollo PG/2019/17447 dal Sig. Alessandro Pesaresi(C.F. PSRLSN69A11H294R) titolare della ditta Pesaresi Giuseppe S.p.a. (P.IVA 01231130400), con sede legale in via Emilia n° 190, comune di Rimini (RN), con cui chiede di derivare acqua pubblica superficiale ad uso industriale dalla sponda destra del fiume Savio, in comune di Bagno di Romagna (FC) per operazioni di idrodemolizione dell'estradosso dell'impalcato dei viadotti dal Km 172+040 al Km 173+588 della E45.

**Esaminata la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta dalla quale si evince che :**

- i punti di captazione saranno tre e ubicati su terreno distinto nel NCT del comune di Bagno di Romagna:
  - > attingimento n. 1 – antistante il mappale 109 del foglio 174;

- > attingimento n. 2 - antistante il mappale 107 del foglio 174;
  - > attingimento n. 3 - antistante il mappale 102 del foglio 188;
- i prelievi d'acqua non saranno mai contemporanei e saranno effettuati mediante una pompa pescante (tipo Grindex), calata in alveo direttamente dal viadotto della E45, avente le seguenti caratteristiche:
  - > potenza Kw 8,8;
  - > portata massima di prelievo di 1,5 l/s;
  - > prevalenza di 68 ml;
  - > diametro massimo dei tubi di pescaggio 63 mm;
  - > quantità di acqua da derivare richiesta 2.000 mc/anno;

**VALUTATA** la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che:

- i prelievi insistono nel corpo idrico "Fiume Savio" (cod. 130000000000 2 ER), in stato ambientale "buono";
- le derivazioni generano un impatto "lieve" sulla base dell'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/ Repulsione/ Attrazione), così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;

Il risultato della valutazione di rischio ambientale è "**Repulsione**", ovvero la derivazione presenta rischi particolari per la qualità ambientale del corpo idrico. Considerato che le alterazioni idromorfologiche non sono significative, poiché si tratta di una concessione temporanea (fino a fine lavori), con derivazione tramite una pompa mobile, con un sistema di riutilizzo di acque pulite da detriti e scorie nella lavorazione, senza alcuna alterazione del sistema ambientale, e con ripristino dello stato originario dei luoghi, **si ritiene che non siano necessarie ulteriori misure volte alla mitigazione degli impatti.**

**VISTI inoltre:**

- il parere dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PG/2019/38186 del 08/03/2019 che non rileva interferenze con le captazioni afferenti al servizio idrico integrato;
- il Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con Determinazione dirigenziale n. 919 del 20/03/2019 e trasmesso e registrato al protocollo Arpae PG/2019/47031 del 25/03/2019 contenente una serie di condizioni e prescrizioni recepite all'art. 5 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;

**PRESO ATTO** che il richiedente ha versato:

- l'importo di € 195,00 in data 31/01/2019 con bonifico bancario dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- l'importo di € 594,95 con bonifico bancario in data 24/04/2019 per adeguarlo a quanto stabilito dall'art. 154 L.R. 3/99 ovvero nella misura di una annualità del canone corrente pari a € 594,95;
- l'importo di € 396,63 in data bonifico bancario con 24/04/2019 dovuto per il canone anno 2019 nella quota di 8/12;

**DATO ATTO** che:

- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2019/72662 del 08/05/2019;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

**RITENUTO** che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione di prelievo di acqua pubblica superficiale possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 comma a del RR 41/2001.

**DATO ATTO** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

**VISTA** la proposta del provvedimento resa da Anna Maria Casadei, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire alla ditta Pesaresi Giuseppe S.p.a. (P.IVA 01231130400) la concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica superficiale in sponda destra del Fiume Savio in comune di Bagno di Romagna (FC), ad uso industriale secondo le modalità previste nella domanda. Il prelievo d'acqua avverrà mediante una pompa pescante (tipo Grindex), calata in alveo direttamente dal viadotto della E45 in tre punti di captazione, mai contemporanei, ubicati su terreno distinto nel NCT del comune di Bagno di Romagna, così individuati: attingimento n. 1 – antistante il mappale 109 del foglio 174; attingimento n. 2 - antistante il mappale 107 del foglio 174; attingimento n. 3 - antistante il mappale 102 del foglio 188. **Pratica FC19A0004;**
2. di fissare il **volume massimo complessivo annuo prelevabile di mc. 2.000** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata con carattere di provvisorietà fino alla fine dei lavori del cantiere e comunque ai sensi della DGR n. 787/2014, per una durata non superiore a cinque anni e quindi fino al **31/12/2023;**
4. di fissare in **€ 594,95 l'importo del deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 154 L.R. 3/99 ovvero nella misura di una annualità del canone corrente, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
5. di stabilire che **il canone annuo solare 2019 è pari a € 594,95** sulla base della normativa citata in premessa e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;
6. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;

8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
9. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nei Nulla Osta Idraulici di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015 n. 13 rilasciati dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 919 del 20/03/2019 e trasmesso e registrato al protocollo Arpae PG/2019/47031 del 25/03/2019 che si consegnano entrambi in copia semplice al concessionario;
10. **il concessionario ha l'obbligo di comunicare la fine dei lavori mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'47 del DPR 445/2000 entro 30 giorni dalla loro avvenuta e inviarla all'indirizzo pec [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it) , unitamente ad un documento di identità in corso di validità. Unitamente il concessionario dovrà presentare istanza di rinuncia secondo le modalità indicate nel sito di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni al fine di recedere dagli obblighi e condizioni cui è vincolato la presente concessione incluso il pagamento del canone annuo;**
11. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
12. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [pesaresi@cert.infotelmail.it](mailto:pesaresi@cert.infotelmail.it) , che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

**DI STABILIRE CHE:**

13. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
  - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
  - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
  - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
14. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), non è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
15. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
13. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
*\*Carla Nizzoli*

*\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato la concessione semplificata con carattere di provvisorietà di derivazione di acqua pubblica superficiale per uso industriale, richiesta dal Pesaresi Giuseppe S.p.a. (P.IVA 01231130400) Pratica FC19A0004.

**ART. 1**

**DESCRIZIONE DELL' OPERA DI PRESA, UBICAZIONE DEI PRELIEVI E DESTINAZIONE D'USO DEGLI STESSI.**

1. Il prelievo di acqua superficiale ad uso industriale avviene mediante opera mobile ubicata sulla sponda destra del fiume Savio, in comune di Bagno di Romagna (FC) finalizzata alle operazioni di idrodemolizione dell'estradosso dell'impalcato dei viadotti dal Km 172+040 al Km 173+588 della E45.
2. I tre punti di captazione si alterneranno in base all'avanzamento del cantiere e non avverranno mai contemporaneamente. I tre punti di prelievo saranno nello specifico ubicati su terreno distinto nel NCT del comune di Bagno di Romagna:
  - attingimento n. 1 - antistante il mappale 109 del foglio 174; come indicato nella planimetria catastale allegata all'istanza. Coordinate UTM RER x: 738.004 y: 856.900.
  - attingimento n. 2 - antistante il mappale 107 del foglio 174; come indicato nella planimetria catastale allegata all'istanza. Coordinate UTM RER x: 737.967 y: 856.772.
  - attingimento n. 3 - antistante il mappale 102 del foglio 188; come indicato nella planimetria catastale allegata all'istanza. Coordinate UTM RER x: 738.398 y: 855.937.
3. I prelievi saranno effettuati mediante una pompa pescante (tipo Grindex), calata in alveo direttamente dal viadotto della E45, della potenza di Kw 8,8, portata massima di prelievo di 1,5 l/s, prevalenza di 68 ml e diametro massimo dei tubi di pescaggio 63 mm.

**ART. 2**

**LA DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione richiesta con carattere di provvisorietà fino alla fine dei lavori del cantiere e comunque ai sensi della DGR n. 787/2014, avrà una durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al **31/12/2023**.

**ART.3**

**MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

1. Il prelievo con pompa auto adescante mobile della potenza di kw 8,8 dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
  - portata massima di prelievo l/s 1,5;
  - volume annuo complessivo di prelievo massimo mc 2.000.

2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

#### ART. 4

##### OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
  - titolare della concessione,
  - numero della concessione,
  - scadenza della concessione.
2. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.
3. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
4. È vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
8. **il concessionario ha l'obbligo di comunicare la fine dei lavori mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'47 del DPR 445/2000 entro 30 giorni dalla loro avvenuta e inviarla all'indirizzo pec [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it) , unitamente ad un documento di identità in corso di validità. Unitamente il concessionario dovrà presentare istanza di rinuncia secondo le modalità indicate nel sito di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni al fine di recedere dagli obblighi e condizioni cui è vincolato la presente concessione incluso il pagamento del canone annuo.**

#### ART. 5

##### PRESCRIZIONI DEL NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al Nulla Osta Idraulico n. 919 del 20/03/2019 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

- a) *“omissis...è espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;*

- b) *E' vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo;*
- c) *L'accesso ai punti di prelievo è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito negli altri tratti fluviali.*
- d) *È vietata la realizzazione di percorsi e rampe di accesso di accesso all'alveo se non preventivamente autorizzate da questa ARSTePC con atto specifico;*
- e) ***L'interessato dovrà comunicazione per iscritto a questa ARSTePC – Servizio Area Romagna, sede di Cesena, la data di previsto inizio e di effettiva ultimazione del prelievo . Le suddette comunicazioni potranno essere inviate a mezzo di posta elettronica ai seguenti indirizzi: [stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it) , [morena.battistini@regione.emilia-romagna.it](mailto:morena.battistini@regione.emilia-romagna.it) oppure a mezzo di posta ordinaria indirizzata a: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Servizio Area Romagna, Via Leopoldo Lucchi n. 285, 47521 Cesena;***
- f) *Al termine delle attività qualsiasi materiale di risulta dovrà essere rimosso dall'ambito fluviale e collocato in discarica o smaltito secondo la normativa vigente;*
- g) *E' vietato abbandonare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali di risulta. A lavori ultimati, nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo fluviale;*
- h) *Al termine delle lavorazioni dovranno essere ripristinati tutti quei danni che dovessero essersi arrecati alle pertinenze idrauliche;*
- i) *Il materiale inerte eventualmente utilizzato per delimitare le zone di prelievo nonché quello che si dovesse depositare naturalmente in prossimità dovrà essere movimentato e ridistribuito nelle pertinenze idrauliche secondo le indicazioni che verranno impartite dall'ARSTePC- Servizio Area Romagna sede di Cesena;*
- j) *Qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti per cause da imputarsi alle opere di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico dell'interessato;*
- k) *Sono a carico dell'interessato anche l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendessero necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque;*
- l) *L'interessato è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area dei prelievi al personale dell'ARSTePC - Servizio Area Romagna e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'ARSTePC – Servizio Area Romagna e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*
- m) *L'interessato è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;*
- n) *Nessun onere potrà ricadere sull'ARSTePC - Servizio Area Romagna in relazione all'esercizio del nulla osta idraulico accordato. Il Servizio Area Romagna non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali. Il Servizio Area Romagna non assume inoltre alcuna responsabilità*

*per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*

- o) Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale occupata conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di dell'ARSTePC - Servizio Area Romagna;*
- p) E' a carico del richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali...omissis".*

## **ART. 6**

### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

## **ART. 7**

### **DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

## **ART. 8**

### **RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione richiesta è rilasciata, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2023, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

## **ART. 9**

### **RINNOVO**

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2023**.

## **ART. 10**

### **RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE**

In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell’alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.

## **ART. 11**

### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l’utilizzo dell’acqua.
2. É ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**